

OGGETTO: Lavori di realizzazione di tre nuove aree sosta con info point a Canazei. Affidamento di incarico per le prestazioni professionali di redazione del PFTE e della progettazione esecutiva dell'intervento comprensiva della sicurezza in fase di progettazione.

Delibera n. 222 d.d. 28.12.2023

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso e rilevato che:

L'Amministrazione comunale vorrebbe eseguire e realizzare tre aree sosta con info point a Canazei (abitati di Gries, Canazei e Penia) con installazione punto di informazione per turisti e avventori nelle zone individuate negli abitati di Gries, Canazei e Penia. Non è prevista la realizzazione di parcheggi, ma solo di sosta per acquisizione informazioni da parte degli utenti.

Dato atto che l'affidamento degli incarichi di progettazione di opere pubbliche è disciplinato a livello provinciale dal Capo IV della Legge Provinciale 10 settembre 1993, n° 26 - Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza degli appalti, dal relativo Regolamento di esecuzione e dalla Legge Provinciale 9 marzo 2016 n. 2.

Rilevato peraltro che la normativa è in evoluzione e che a livello nazionale è entrato in vigore con il 01 luglio 2023 il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante il Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici e dato atto che lo stesso è stato recepito in parte nell'ordinamento provinciale con la Legge Provinciale 26 maggio 2023, n. 4 "Variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2023 - 2025 e disposizioni urgenti in materia di tributi locali, di finanza locale, di patrimonio, di contratti pubblici e di personale" e con la Legge Provinciale 08 agosto 2023 n. 9 "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2023-2025".

Rilevato altresì che le norme modificative dell'ordinamento provinciale sono entrate in vigore con il 15.09.2023.

Rilevato che l'art. 17 della Legge Provinciale 10 settembre 1993, n° 26 prevede, conformemente alla normativa statale dettata dall'art. 41 e dall'allegato I.7 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, che la progettazione in materia di lavori pubblici si articola nel progetto di fattibilità tecnico-economica e nel progetto esecutivo, i cui contenuti previsti dalla normativa statale e dal regolamento.

Ritenuto in particolare a procedere con la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) e del progetto esecutivo dell'intervento comprensivo delle funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.

Con richiamo a tali disposizioni va preliminarmente chiarito che l'Amministrazione, ha appurato che l'incarico per la progettazione degli interventi sopradescritti non può essere espletato dal personale interno per i seguenti motivi:

- impegni dei funzionari in altre elaborazioni progettuali tra cui le progettazioni afferenti alcuni tratti della viabilità comunale;
- necessità di svolgere prioritariamente la fase di gestione ordinaria dei servizi con particolare riguardo agli interventi manutentivi e/o programmatici di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici, scuole e impianti sportivi, asfaltatura di strade, pulizia e manutenzione parchi e giardini, nonché tutti gli adempimenti ed i compiti riguardanti il settore dell'edilizia privata;
- necessità di conoscenza particolare della materia oltre che di preparazione tecnica specialistica, considerata la specificità dell'intervento.
- impossibilità di svolgere le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione per sopravvenute esigenze lavorative che non consentono di svolgere anche questa prestazione in tempi brevi.

Considerato che sussistono dunque i presupposti per l'affidamento dell'incarico esterno in considerazione della complessità nella predisposizione degli atti relativi e della impossibilità per

il personale interno di svolgere le prestazioni professionali, in quanto non dotato di competenze e attrezzatura tecnica sufficiente, come si evince dalla nota del 27.09.2023 a firma dell'Ufficio Tecnico comunale, Arch. Andrea Ongari.

Verificata la possibilità di chiedere un'offerta per i servizi desiderati sui siti MEPAT mercato elettronico della pubblica amministrazione della Provincia di Trento e dato atto che è stata fatta apposita richiesta di offerta.

Vista la Legge Provinciale 10 settembre 1993, n° 26 - Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza degli appalti, e il relativo Regolamento di esecuzione.

Vista la Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e in particolare l'art. 21 comma 4 che consente la conclusione del contratto a trattativa diretta con la Ditta ritenuta idonea fino ad un importo pari a quello previsto dalla normativa statale.

Vista la Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012".

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e in particolare l'art. 50 co 1 lett. B) che consente l'affidamento diretto di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000 euro.

Rilevato che per la stipulazione del contratto si procederà mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e ss.mm.

Dato atto che l'Amministrazione comunale nella redazione della richiesta di offerta a ribasso sulle spese forfettarie ha chiesto al professionista di tener conto del tariffario professionale di cui al DM 17.06.2016, nel rispetto del principio dell'equo compenso di cui all'art. 8 del D.Lgs. 36/2023, che si ritiene adeguato anche in base al quadro normativo nazionale come sopra citato.

Dato atto che con lettera sub. prot. 8430 d.d. 22.12.2023 è stato chiesto all'Arch. Fabio Cristel con studio in Strada de la Comunità de Fiem 18, 38035 Moena (TN) C.F./ P.IVA 02107000222 un'offerta per l'incarico di redazione del PFTE e della progettazione esecutiva comprensiva della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di realizzazione di tre nuove aree sosta con info point a Canazei.

Dato atto che il termine di presentazione dell'offerta era fissato per il giorno 27.12.2023 alle ore 16:00.

Vista ed acquisita agli atti l'offerta n. lotto 3000435502, d.d. 27.12.2023 (prot. comunale 8505 d.d. 28.12.2023) dell'Arch. Fabio Cristel con studio in Strada de la Comunità de Fiem 18, 38035 Moena (TN) C.F./ P.IVA 02107000222 il quale, per svolgere l'incarico di redazione del PFTE e della progettazione esecutiva comprensiva della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di realizzazione di tre nuove aree sosta con info point a Canazei, espone un prezzo, a ribasso su quello indicato dall'Amministrazione, pari ad € 9.232,32 oltre a oneri ed IVA di legge.

Ritenuto di stabilire le prescrizioni per le prestazioni professionali oggetto del presente incarico con il presente provvedimento, dando atto che il professionista incaricato ne conosce già il contenuto in quanto inviato a corredo della richiesta di offerta:

- il professionista è tenuto a stabilire gli opportuni contatti con gli amministratori comunali, in particolare con il Sindaco, e con gli organi competenti in merito all'incarico conferito al fine di ottenere tutti gli atti di consenso comunque denominati;
- il professionista è tenuto a segnalare tempestivamente con nota scritta al Comune di Canazei ogni circostanza, tecnica o amministrativa, che possa impedire o rendere difficoltosa la redazione del progetto;
- gli elaborati del progetto di fattibilità tecnico economica dovranno essere consegnati dal professionista in numero minimo di 3 copie su formato cartaceo e su supporto magnetico compatibile con quello in uso presso il Comune (formato DWG e Pdf o altro formato da concordare) – Nel caso in cui fosse necessario un numero di copie maggiore per ottenere le autorizzazioni di tutti i servizi provinciali competenti il professionista è tenuto a fornirle;
- gli elaborati del progetto esecutivo dovranno essere consegnati dal professionista in numero minimo di 3 copie (una agli atti dell'Amministrazione, uno per la ditta esecutrice dell'intervento e uno per la direzione dei lavori) su formato cartaceo e su supporto magnetico compatibile con quello in uso presso il Comune (formato DWG e Pdf o altro formato da concordare);
- per la compilazione degli elaborati del progetto il tecnico incaricato dovrà osservare le disposizioni legislative vigenti;
- per la compilazione degli elaborati si stabilisce che il professionista li esegua nella tempistica che segue 90 giorni per definire il progetto di fattibilità tecnico economica e 60 giorni per definire il progetto esecutivo e CSP dell'intervento e consegnarlo all'Amministrazione; - qualora il professionista non rispetti i termini previsti per la consegna degli elaborati, sarà applicata dal Comune, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all'uno per mille al giorno che sarà trattenuta sul saldo del compenso; in ogni caso l'ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% (dieci per cento) del corrispettivo pattuito;
- vengono esclusi dal computo del ritardo i giorni in cui l'iter della pratica rimane sospeso per cause non dipendenti dalla volontà del professionista purché venga presentata entro i termini di scadenza la documentazione probatoria (ricevute) ovvero una nota esplicativa delle ragioni ostative all'adempimento nei termini contrattuali;
- il conteggio dei giorni di ritardo viene sospeso solo alla consegna degli elaborati completi;
- le giustificazioni dell'eventuale ritardo vanno presentate, con relazione motivata del professionista, unitamente alla richiesta di proroga del termine contrattuale;
- con il presente incarico si dà atto che il professionista è in regola con gli adempimenti in materia contributiva, previdenziale ed assistenziale;
- con l'accettazione del presente incarico il professionista dà atto di non trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico oggetto del contratto stesso, a norma delle vigenti disposizioni di Legge - anche con riferimento al principio di non sovrapposizione degli incarichi - e di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione;
- il professionista prende atto incondizionatamente che gli elaborati di cui all'oggetto del presente incarico resteranno di assoluta proprietà del Comune il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte le varianti e le integrazioni che, a suo giudizio, siano ritenute necessarie, senza che dal professionista possano essere sollevate eccezioni di sorta;
- gli elaborati, che vengono consegnati devono essere approvabili da tutti gli organi competenti, quindi qualora vengano richieste integrazioni o modifiche da parte dell'Amministrazione o di organi/enti competenti ad approvare il progetto il professionista è tenuto a darvi esecuzione. A tal fine il professionista si impegna ad introdurre negli elaborati anche già prodotti le modificazioni o integrazioni che il Comune intenda richiedere ai fini di rendere approvabili da tutti gli organi competenti gli elaborati. Si intendono per integrazioni le richieste avanzate con nota dell'Amministrazione e finalizzate a perfezionare i progetti o i piani oggetto di approvazione secondo le esigenze del Comune e a consentirne così l'approvazione da parte di altri organi. Pertanto le integrazioni non determinano modifiche all'oggetto del presente contratto e non comportano, di conseguenza, la stipulazione di atti aggiuntivi al presente contratto obbligando il professionista ad apportare le suddette integrazioni senza pretendere compensi aggiuntivi o risarcimenti.
- Fino all'approvazione degli elaborati, il professionista si impegna a redigere eventuali modifiche, che potranno essere richieste dal Comune attraverso la stipulazione di apposito atto aggiuntivo al presente contratto. Si intendono modifiche quelle che riguardano sia l'oggetto

dell'incarico che richiede sostanziali di modifica agli elaborati redatti dal professionista stesso, sia la predisposizione di soluzioni completamente diverse. Il corrispettivo per la redazione di tali modifiche viene determinato dalle parti contraenti sulla base degli elementi di offerta ed in relazione all'effettiva prestazione resa.

- Nel caso in cui le modifiche di cui al comma precedente si rendano necessarie e/o opportune a causa di errori o omissioni del professionista nella redazione dello studio, o di richiesta da parte dei competenti servizi provinciali al fine del proseguimento dell'iter amministrativo, queste possono essere richieste direttamente con nota dell'Amministrazione e il professionista si obbliga a redigerle senza pretendere alcun compenso dal Comune e senza necessità di stipulare appositi atti aggiuntivi al presente contratto. Nel caso di necessità di modifica degli elaborati, anche a seguito di richiesta degli organi provinciali, l'Amministrazione comunale si riserva di fissare un termine entro cui il progettista dovrà adeguare gli elaborati. Rimane salvo il diritto del Comune di agire nei confronti del professionista per il risarcimento dei danni.

- per quanto non previsto esplicitamente nella presente si fa riferimento alla tariffa professionale vigente;

- il compenso di cui al presente incarico è corrisposto al professionista nei seguenti termini:

- A) pagamenti in acconto fino al 40% (quaranta per cento) del totale del compenso per ciascuna fase di incarico (PFTE, esecutivo e CSP) indicato nel presente provvedimento, al conferimento dell'incarico;

- B) pagamento del saldo corrispondente al residuo 60% (sessanta per cento) del totale del compenso indicato nel presente provvedimento, dedotti gli eventuali pagamenti già effettuati sub a), per ciascuna fase di incarico (PFTE, esecutivo e CSP).

- non saranno riconosciuti interessi di sorta per ritardati pagamenti; il compenso di cui al presente incarico si intende comprensivo di tutti gli accessori che possano derivare dall'assunzione del medesimo.

- ai fini del rispetto del principio di non sovrapposizione degli incarichi l'incarico in oggetto si intende concluso con la consegna degli elaborati redatti secondo quanto disposto dall'Amministrazione comunale conformemente a quanto richiesto dai diversi servizi provinciali dai quali dovrà essere acquisito il parere o l'approvazione per la prosecuzione dell'iter amministrativo. Qualora il progetto non risultasse conforme a quanto richiesto dai servizi provinciali e vi fosse necessità di adeguarli anche in seguito alla consegna il professionista è tenuto a farlo nell'ambito del presente incarico. In tal caso l'incarico si intende concluso a consegna completa del progetto.

- esibendone copia, il professionista dichiara di possedere e mantenere attiva una polizza assicurativa per responsabilità civile, stipulata con soggetto abilitato, per l'attività oggetto di incarico.

- il professionista dichiara di rispettare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Canazei approvato con delibera della Giunta comunale n. n. 142/2014 e ss.mm.ii., pena la decadenza del rapporto contrattuale.

- qualora il professionista non si attenga alle indicazioni ed alle richieste dell'Amministrazione e quelle indicate negli elaborati progettuali, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale con il professionista inadempiente, restando libero da ogni impegno verso il medesimo professionista. Rimane salvo il diritto del Comune di agire nei confronti del professionista per il risarcimento dei danni. Qualora il Comune intende risolvere il rapporto con il professionista, dopo le opportune verifiche effettuate in contraddittorio con il professionista, l'Amministrazione con nota scritta invita il professionista ad adempiere entro un congruo termine. Qualora il professionista risulti inadempiente al suddetto invito ad adempiere, la risoluzione diventa automaticamente efficace ed al medesimo professionista spetta unicamente il compenso per le prestazioni effettivamente rese, senza ulteriori indennizzi e maggiorazioni per incarico parziale. Il compenso potrà essere liquidato immediatamente solo in assenza di danni subiti dal Comune in conseguenza dell'inadempimento.

- tutte le controversie che insorgessero relativamente all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto sono possibilmente definite in via bonaria tra il Segretario Comunale ed il professionista. Qualora la divergenza non trovi comunque soluzione, deve essere acquisito il parere della Giunta Comunale. Nel caso di esito negativo dei tentativi di composizione di cui al presente articolo, dette controversie vengono deferite all'Autorità Giudiziaria Ordinaria – Foro competente di Trento escludendo il deferimento ad arbitri.

Rilevata la necessità provvedere ad impegnare un importo pari ad € 11.713,96 al cap. di PEG 3710 bilancio di previsione in corso gestione di competenza con esigibilità prevista nel corso del 2023.

Vista la Legge in materia di tracciabilità dei flussi finanziari L. 136/2010.

Visto il D.Lgs. 62/2013 recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e dato atto che in base all'art. 2 comma 3 gli obblighi di condotta previsti dall'art. 7 devono estendersi a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice e dal codice di comportamento dell'Ente approvato con delibera della Giunta comunale n. 142 del 30 dicembre 2014 e ss.mm.ii.

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2.

Visto lo statuto comunale vigente.

Visto il regolamento di contabilità del Comune di Canazei.

Visti gli strumenti di programmazione economico – finanziaria dell'Ente.

Accertata la propria competenza, in base all'art. 53 c. 2 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2.

Preso visione dei pareri espressi ai sensi dell'art. 185 c.1 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2.

Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese,

DELIBERA

1. Di affidare all'Arch. Fabio Cristel con studio in Strada de la Comunità de Fiem 18, 38035 Moena (TN) C.F./ P.IVA 02107000222 l'incarico di redazione del PFTE e della progettazione esecutiva comprensiva della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di realizzazione di tre nuove aree sosta con info point a Canazei, come indicato nell'offerta lotto n. 3000435502, d.d. 27.12.2023 (prot. comunale 8505 d.d. 28.12.2023), verso corrispettivo pari ad € 9.232,32 oltre oneri e Iva di legge.
2. Di stabilire le prescrizioni per le prestazioni professionali oggetto del presente incarico con il presente provvedimento, dando atto che il professionista incaricato ne conosce già il contenuto in quanto inviato a corredo della richiesta di offerta:
 - il professionista è tenuto a stabilire gli opportuni contatti con gli amministratori comunali, in particolare con il Sindaco, e con gli organi competenti in merito all'incarico conferito al fine di ottenere tutti gli atti di consenso comunque denominati;
 - il professionista è tenuto a segnalare tempestivamente con nota scritta al Comune di Canazei ogni circostanza, tecnica o amministrativa, che possa impedire o rendere difficoltosa la redazione del progetto;
 - gli elaborati del progetto di fattibilità tecnico economica dovranno essere consegnati dal professionista in numero minimo di 3 copie su formato cartaceo e su supporto magnetico compatibile con quello in uso presso il Comune (formato DWG e Pdf o altro formato da concordare) – Nel caso in cui fosse necessario un numero di copie maggiore per ottenere le autorizzazioni di tutti i servizi provinciali competenti il professionista è tenuto a fornirle;

- gli elaborati del progetto esecutivo dovranno essere consegnati dal professionista in numero minimo di 3 copie (una agli atti dell'Amministrazione, uno per la ditta esecutrice dell'intervento e uno per la direzione dei lavori) su formato cartaceo e su supporto magnetico compatibile con quello in uso presso il Comune (formato DWG e Pdf o altro formato da concordare);
- per la compilazione degli elaborati del progetto il tecnico incaricato dovrà osservare le disposizioni legislative vigenti;
- per la compilazione degli elaborati si stabilisce che il professionista li esegua nella tempistica che segue 90 giorni per definire il progetto di fattibilità tecnico economica e 60 giorni per definire il progetto esecutivo e CSP dell'intervento e consegnarlo all'Amministrazione; - qualora il professionista non rispetti i termini previsti per la consegna degli elaborati, sarà applicata dal Comune, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all'uno per mille al giorno che sarà trattenuta sul saldo del compenso; in ogni caso l'ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% (dieci per cento) del corrispettivo pattuito;
- vengono esclusi dal computo del ritardo i giorni in cui l'iter della pratica rimane sospeso per cause non dipendenti dalla volontà del professionista purché venga presentata entro i termini di scadenza la documentazione probatoria (ricevute) ovvero una nota esplicativa delle ragioni ostative all'adempimento nei termini contrattuali;
- il conteggio dei giorni di ritardo viene sospeso solo alla consegna degli elaborati completi;
- le giustificazioni dell'eventuale ritardo vanno presentate, con relazione motivata del professionista, unitamente alla richiesta di proroga del termine contrattuale;
- con il presente incarico si dà atto che il professionista è in regola con gli adempimenti in materia contributiva, previdenziale ed assistenziale;
- con l'accettazione del presente incarico il professionista dà atto di non trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico oggetto del contratto stesso, a norma delle vigenti disposizioni di Legge - anche con riferimento al principio di non sovrapposizione degli incarichi - e di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione;
- il professionista prende atto incondizionatamente che gli elaborati di cui all'oggetto del presente incarico resteranno di assoluta proprietà del Comune il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte le varianti e le integrazioni che, a suo giudizio, siano ritenute necessarie, senza che dal professionista possano essere sollevate eccezioni di sorta;
- gli elaborati, che vengono consegnati devono essere approvabili da tutti gli organi competenti, quindi qualora vengano richieste integrazioni o modifiche da parte dell'Amministrazione o di organi/enti competenti ad approvare il progetto il professionista è tenuto a darvi esecuzione. A tal fine il professionista si impegna ad introdurre negli elaborati anche già prodotti le modificazioni o integrazioni che il Comune intenda richiedere ai fini di rendere approvabili da tutti gli organi competenti gli elaborati. Si intendono per integrazioni le richieste avanzate con nota dell'Amministrazione e finalizzate a perfezionare i progetti o i piani oggetto di approvazione secondo le esigenze del Comune e a consentirne così l'approvazione da parte di altri organi. Pertanto le integrazioni non determinano modifiche all'oggetto del presente contratto e non comportano, di conseguenza, la stipulazione di atti aggiuntivi al presente contratto obbligando il professionista ad apportare le suddette integrazioni senza pretendere compensi aggiuntivi o risarcimenti.
- Fino all'approvazione degli elaborati, il professionista si impegna a redigere eventuali modifiche, che potranno essere richieste dal Comune attraverso la stipulazione di apposito atto aggiuntivo al presente contratto. Si intendono modifiche quelle che riguardano sia l'oggetto dell'incarico che richieste sostanziali di modifica agli elaborati redatti dal professionista stesso, sia la predisposizione di soluzioni completamente diverse. Il corrispettivo per la redazione di tali modifiche viene determinato dalle parti contraenti sulla base degli elementi di offerta ed in relazione all'effettiva prestazione resa.
- Nel caso in cui le modifiche di cui al comma precedente si rendano necessarie e/o opportune a causa di errori o omissioni del professionista nella redazione dello studio, o di richiesta da parte dei competenti servizi provinciali al fine del proseguimento dell'iter amministrativo, queste possono essere richieste direttamente con nota dell'Amministrazione e il professionista si obbliga a redigerle senza pretendere alcun compenso dal Comune e senza necessità di stipulare appositi atti aggiuntivi al presente contratto. Nel caso di necessità di modifica degli elaborati, anche a seguito di richiesta degli organi provinciali, l'Amministrazione comunale si riserva di fissare un termine entro cui il progettista dovrà adeguare gli elaborati.

- Rimane salvo il diritto del Comune di agire nei confronti del professionista per il risarcimento dei danni.
- per quanto non previsto esplicitamente nella presente si fa riferimento alla tariffa professionale vigente;
 - il compenso di cui al presente incarico è corrisposto al professionista nei seguenti termini:
 - A) pagamenti in acconto fino al 40% (quaranta per cento) del totale del compenso per ciascuna fase di incarico (PFTE, esecutivo e CSP) indicato nel presente provvedimento, al conferimento dell'incarico;
 - B) pagamento del saldo corrispondente al residuo 60% (sessanta per cento) del totale del compenso indicato nel presente provvedimento, dedotti gli eventuali pagamenti già effettuati sub a), per ciascuna fase di incarico (PFTE, esecutivo e CSP).
 - non saranno riconosciuti interessi di sorta per ritardati pagamenti; il compenso di cui al presente incarico si intende comprensivo di tutti gli accessori che possano derivare dall'assunzione del medesimo.
 - ai fini del rispetto del principio di non sovrapposizione degli incarichi l'incarico in oggetto si intende concluso con la consegna degli elaborati redatti secondo quanto disposto dall'Amministrazione comunale conformemente a quanto richiesto dai diversi servizi provinciali dai quali dovrà essere acquisito il parere o l'approvazione per la prosecuzione dell'iter amministrativo. Qualora il progetto non risultasse conforme a quanto richiesto dai servizi provinciali e vi fosse necessità di adeguarli anche in seguito alla consegna il professionista è tenuto a farlo nell'ambito del presente incarico. In tal caso l'incarico si intende concluso a consegna completa del progetto.
 - esibendone copia, il professionista dichiara di possedere e mantenere attiva una polizza assicurativa per responsabilità civile, stipulata con soggetto abilitato, per l'attività oggetto di incarico.
 - il professionista dichiara di rispettare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Canazei adottato con delibera della Giunta comunale n. n. 142/2014, approvato con delibera della Giunta comunale n. n. 142/2014 e ss.mm.ii., pena la decadenza del rapporto contrattuale.
 - qualora il professionista non si attenga alle indicazioni ed alle richieste dell'Amministrazione e quelle indicate negli elaborati progettuali, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale con il professionista inadempiente, restando libero da ogni impegno verso il medesimo professionista. Rimane salvo il diritto del Comune di agire nei confronti del professionista per il risarcimento dei danni. Qualora il Comune intende risolvere il rapporto con il professionista, dopo le opportune verifiche effettuate in contraddittorio con il professionista, l'Amministrazione con nota scritta invita il professionista ad adempiere entro un congruo termine. Qualora il professionista risulti inadempiente al suddetto invito ad adempiere, la risoluzione diventa automaticamente efficace ed al medesimo professionista spetta unicamente il compenso per le prestazioni effettivamente rese, senza ulteriori indennizzi e maggiorazioni per incarico parziale. Il compenso potrà essere liquidato immediatamente solo in assenza di danni subiti dal Comune in conseguenza dell'inadempimento.
 - tutte le controversie che insorgessero relativamente all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto sono possibilmente definite in via bonaria tra il Segretario Comunale ed il professionista. Qualora la divergenza non trovi comunque soluzione, deve essere acquisito il parere della Giunta Comunale. Nel caso di esito negativo dei tentativi di composizione di cui al presente articolo, dette controversie vengono deferite all'Autorità Giudiziaria Ordinaria – Foro competente di Trento escludendo il deferimento ad arbitri.
3. Di trasmettere copia del presente provvedimento al professionista sopra citato.
 4. Di dare atto che il professionista dovrà attenersi a tutta la normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010).
 5. Di impegnare la spesa derivante dall'assunzione del presente provvedimento, pari ad € 11.713,96 al cap. di PEG 3710 del bilancio di previsione in corso gestione di competenza con esigibilità prevista nel corso del 2023.

6. Di dare atto che il professionista è obbligato a rispettare quanto indicato nell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nel vigente codice di comportamento dei dipendenti comunali del Comune di Canazei pena la decadenza del rapporto contrattuale.
7. Di dare atto, ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
- opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183 c.5 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
 - d) contro le procedure in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso unicamente ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 30 giorni, ai sensi del D.lgs. 02.07.2010, n. 104 art. 120. In tal caso non sono ammessi i rimedi di cui alle lettere b) e c) del presente punto di deliberazione.